

Il meccanismo dello **split payment**, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 inserendo il nuovo art. 17-*ter* nel D.P.R. n. 633/1972, **inverte gli obblighi di versamento** dell'imposta, relativamente ai rapporti con gli enti pubblici, dal cedente/prestatore allo stesso ente pubblico.

L'ente pubblico quindi non verserà l'iva al proprio fornitore, come normalmente avviene nei rapporti commerciali, ma la verserà direttamente all'Erario con modalità e termini che verranno fissati da apposito provvedimento.

Tale nuova disposizione, soggetta alla conferma dell'Unione Europea, è applicabile a far data dal **1° gennaio 2015**. In particolare è stato specificato che il meccanismo trova applicazione alle operazioni per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dal citato 1° gennaio, in tal modo risultano escluse dallo split payment tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31.12.2014 la cui esigibilità di imposta non si sia ancora verificata.

La normativa **esclude** dallo split payment **le operazioni che vedono l'ente pubblico debitore d'imposta per effetto dell'applicazione del reverse charge** (naturale citare quindi anche i casi di nuova applicazione del reverse, quali le prestazioni di servizi di pulizia, di servizi di demolizione, di servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), **e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute** alla fonte a titolo di imposta sul reddito^[1].

Cosa accade dal punto di vista pratico?

Sicuramente nella fattura emessa in relazione alle operazioni poste in essere con gli enti pubblici, per le quali trova applicazione il meccanismo dello split payment, occorrerà specificare che l'iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 –*ter* del D.P.R. n. 633/1972 con l'indicazione “Scissione dei pagamenti». Nella fattura di dovrà evidenziare, comunque, l'imposta e devono indicarla a debito nei registri Iva disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 senza però farla partecipare alla liquidazione di periodo. In altre parole registrano il debito, ma non lo

liquidano con l'iva a credito di periodo. È quanto emerge dal Dm attuativo del 23 gennaio pubblicato sul sito del Mef.

La fattura sarà emessa nel **formato elettronico o cartaceo** a seconda della normativa vigente. L'ente pubblico provvederà al pagamento dell'imponibile al fornitore, mentre l'iva addebitata in fattura dal cedente/prestatore verrà versata direttamente dall'ente pubblico all'Erario.

Ai fini del versamento, poi, **l'ente pubblico potrà alternativamente:**

- versare in modo distinto l'iva dovuta **per ciascuna fattura** ricevuta con imposta esigibile,
- versare l'iva complessiva relativa alle fatture la cui imposta è divenuta **esigibile in quel dato giorno**,
- versare cumulativamente **entro il 16** di ciascun mese successivo l'iva relativa alle fatture con **iva esigibile nel mese precedente**.

Diversi gli **effetti** sull'azienda fornitrice, in primis il **probabile aumento del credito iva**, non potendo più compensare il debito; per questo il Legislatore è intervenuto sulla normativa dei rimborsi iva, inserendo l'**art 17-ter** tra quelli che **concorrono alla formazione dell'aliquota media sulle vendite ai fini del rimborso** trimestrale o annuale.

In secondo luogo, sarà necessaria una **diversa metodologia di formazione del documento fattura e di registrazione contabile** e questo, nelle aziende, richiederà un **aggiornamento del software**.^[2]

Si ritiene comunque che, in attesa di chiarimenti, l'imposta vada comunque annotata nel registro delle vendite (senza concorso nella liquidazione periodica) e, dal punto di vista di registrazione contabile, si debba provvedere allo storno della stessa dal credito verso il cliente.

Facciamo un esempio, ipotizzando si emetta fattura per euro 10.000,00 + Iva aliquota 22%

XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXX		
Data e numero fattura: xxxxxxxxxxxx		
OGGETTO	DELLA	FATTURA
IMPONIBILE		IVA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
3.000,00		660,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
3.000,00		660,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
4.000,00		880,00
10.000,00		2.200,00
TOTALE		FATTURA
		12.200,00

IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972.

Netto	a
pagare	
10.000,00	

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

Crediti vs clienti ente pubblico a Diversi
12.200,00

a Merci c/vendite 10.000,00

a Iva a debito ex art. 17 *ter* D.P.R. 633/72 2.200,00

e successivamente l'iva che verrà versata secondo il meccanismo dello split payment andrà stornata dal credito acceso verso l'ente pubblico:

Iva a debito ex art. 17-*ter* D.P.R. 633/72 a Crediti vs clienti ente pubblico
2.200,00